

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 7 dicembre 2009 n. 30.
“Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 ‘Norme per la disciplina delle attività estrattive’”.

Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale promulga

La seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 71/1997)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il travertino, che non possiede le caratteristiche per un utilizzo ornamentale o edile, può essere destinato ad altri usi, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b2).”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. La coltivazione di cave, per calcari massicci, può essere esercitata anche nelle aree elencate nella tabella 10, allegata al PRAE, come esenti o esentabili.

3 ter. All'interno dei siti ZPS la coltivazione delle cave è esercitata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007 e successive modificazioni e relative deliberazioni attuative emanate dalla Giunta regionale.”.

3. Dopo l'articolo 13 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis - (Varianti ai progetti)

1. Si intendono sostanziali le varianti ai progetti autorizzati che modificano:

- a) lo stato finale dei luoghi;
- b) i quantitativi estraibili oltre il totale autorizzato;
- c) i perimetri delle aree di intervento.

2. Le varianti di cui al comma 1 sono disciplinate con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 13.

3. Fuori dai casi disciplinati dal comma 1, il titolare dell'autorizzazione comunica la variante al Comune interessato. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione si esprime sulla sostanzialità della variante.”.

4. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 71/1997 dopo le parole “ricomposizione ambientale” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, tramite la commissione di cui al comma 2.”.

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 18 della l.r. 71/1997 sono sostituiti dai seguenti:

“2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato tramite una commissione nominata dal Comune a cui partecipano, oltre ad un funzionario comunale con funzioni

di presidente, un rappresentante della Regione, uno della Provincia e uno del Corpo forestale dello Stato.

3. Le risultanze dell'accertamento sono riportate in apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione. La commissione accerta la rispondenza dell'ultimazione dei lavori effettuando sopralluoghi in presenza di un rappresentante del titolare dell'autorizzazione o della concessione; in caso di dissenso si procede con votazione a maggioranza, considerando doppio il voto del presidente.”.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:

“4 bis. Ad ogni componente della commissione spetta un compenso lordo pari a 100,00 euro a carico del titolare dell'autorizzazione o della concessione”.

7. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di inosservanza del permesso di ricerca ovvero del provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, con obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti. Qualora l'inosservanza abbia determinato un danno ambientale, si applica la disposizione di cui al comma 1.”.

Art. 2

(Recupero ambientale di cave di materiali di difficile reperibilità e di cave dismesse)

1. Le Province che non abbiano assegnato, a conclusione del procedimento previsto dai rispettivi PPAE, i quantitativi massimi estraibili stabiliti dal PRAE vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, limitatamente ai quantitativi non assegnati:

a) emanare appositi avvisi pubblici che consentano ai soggetti interessati la presentazione di varianti ai progetti già autorizzati o nuovi progetti, comportanti la prosecuzione o l'ampliamento finalizzato al definitivo recupero ambientale di cave attive alla data di approvazione del PRAE;

b) prevedere poli estrattivi nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai materiali di difficile reperibilità individuati dal PRAE.

3. Ai progetti presentati ai sensi del comma 1 non si applicano:

a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe;

b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 71/1997, ad esclusione di quelli di cui alla lettera a), di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nonché di quello relativo ai parchi ed alle riserve naturali regionali di cui alla lettera f), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13 della stessa l.r. 71/1997.

4. Le aree esterne ai perimetri dei bacini estrattivi delimitati dal PPAE, nonché quelle interne agli stessi e destinate, dai progetti di cave e torbiere e loro varianti, a

strade di accesso, piazzali di manovra, opere di trasporto di acqua e di energia, opere di trasporto dei materiali, piste di arroccamento, opere per la sicurezza, sono esentate dagli stessi vincoli di tutela del PPAR da cui sono esentate le cave e le torbiere servite dalle suddette opere.

Art. 3

(Cave di materiali di prevalente uso ornamentale o edile)

1. Ai progetti che comportano l'estrazione di materiali di prevalente uso ornamentale o edile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 71/1997, fino ad un massimo di 25.000 mc complessivi di materiale utile, e con estrazione massima di 5.000 mc/annui, si applicano le esenzioni di cui al comma 3 dell'articolo 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione marche.

Data ad Ancona, addì 07 Dicembre 2009

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 - (*Classificazione dei materiali*) - 1. I materiali di cava ai quali si riferisce la presente legge sono classificati in due gruppi formati in base alla differente tipologia di utilizzazione:

- a) materiali di prevalente uso industriale:
 - 1) sabbia e ghiaia;
 - 2) marne;
 - 3) argille, aggregati argillosi e sabbiosi;
 - 4) arenarie;
 - 5) conglomerati;
 - 6) calcari massicci, calvari stratificati e materiale detritico;
 - 7) gesso;
- b) materiali di prevalente uso ornamentale o edile quali:
 - 1) calcari;

- 2) travertino;
- 3) gesso;
- 4) arenaria.

2. Il calcare massiccio con purezza superiore al 98 per cento, quale materiale di cava avente un particolare valore merceologico, è considerato riserva strategica della Regione per il quale il Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) riconosce particolari sviluppi produttivi esclusivamente per segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto, quali industrie chimiche ed affini e tecniche innovative di escavazione.

2 bis. Il travertino, che non possiede le caratteristiche per un utilizzo ornamentale o edile, può essere destinato ad altri usi, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b2).”.

Nota all'art. 1, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 71/1997, così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 - (*P.R.A.E.: finalità e contenuti*) - 1. Il P.R.A.E. è il documento di indirizzo, programmazione e di pianificazione regionale del settore, ed è approvato dal Consiglio regionale. Ha come obiettivo il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro di una corretta programmazione economica del settore nel rispetto e nella salvaguardia dei beni naturalistici e ambientali.

2. Il P.R.A.E. tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonché degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR e contiene:

- a) il censimento delle cave in attività e di quelle dismesse;
- b) una relazione tecnico illustrativa generale;
- c) una relazione contenente l'individuazione dei livelli produttivi e stima dei trends evolutivi esclusi le argille e gli aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi⁽⁴⁾;
- d) una direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave;
- e) una direttiva per le cave di prestito;
- f) una direttiva per i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta;
- g) una direttiva per l'individuazione, il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
- h) una direttiva per la realizzazione del sistema di riutilizzo degli inerti con particolare riferimento a quelli derivanti dall'edilizia;
- i) una direttiva per l'adozione di tecniche di escavazione innovative;
- l) cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, con l'individuazione delle aree dove è vietata l'attività estrattiva ai sensi del comma 3 e redazione di una normativa per le aree di divieto ancora non cartografate;
- m) cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, delle aree dove è possibile l'eventuale esen-

zione ai sensi dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per quelle tipologie di materiale per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali.

3. È comunque vietato l'esercizio di cava:

a) per l'estrazione di materiali litoidi dalle sedi degli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle spiagge, dai fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggi vigenti e nelle più ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazione spetta ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, all'Autorità di bacino;

b) nelle aree archeologiche o di interesse archeologico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del PPAR e delle leggi regionali in materia;

c) in falda e nelle aree di protezione delle sorgenti perenni, dei pozzi e delle captazioni a scopo acquedottistico individuate ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236 e della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

d) nelle aree floristiche e in aree di rilevante interesse ai fini della biodiversità vegetazionale ai sensi della l.r. 30 dicembre 1974, n. 52;

e) nei boschi di alto fusto originari e nei boschi con prevalenza superiore al 50 per cento di faggio e castagno e con l'80 per cento di leccio;

f) nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 e della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 individuate nei piani faunistici-venatori provinciali;

f-bis) (*Lettera soppressa dall'articolo 1 della l.r. 27 luglio 2007, n. 9*);

g) nelle foreste demaniali;

h) negli ambiti di tutela cartograficamente delimitati (tav. 16 del PPAR);

i) nei parchi archeologici, nelle riserve naturali e storico-culturali (tav. 11 ed elenco allegato n. 1 del PPAR).

3 bis. La coltivazione di cave, per calcari massicci, può essere esercitata nelle aree elencate nella tabella 10 allegata al PRAE, come esenti o esentabili.

3 ter. All'interno dei siti ZPS la coltivazione delle cave è esercitata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007 e successive modificazioni e relative deliberazioni attuative emanate dalla Giunta regionale.

4. La coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purché siano effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende l'impianto e la realizzazione di un rimboschimento con specie autoctone, individuate in base ad un'indagine botanico-vegetazionale e sulla base di uno specifico progetto esecutivo, su terreni nudi di accertata disponibilità. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare. Per poter effettuare il rimboschimento occorre predisporre, quale parte integrante del progetto di coltivazione, un progetto di compensazione ambientale, redatto secondo la metodologia definita nell'allegato A della presente legge.

4-bis. Le autorità competenti, con l'approvazione del

progetto di cava, prescrivono le modalità ed i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo e, a garanzia della sua esecuzione, richiedono il deposito cauzionale di una somma commisurata al costo delle opere ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa. Successivamente al collaudo dei lavori di rimboschimento, occorre sottoporre ad approvazione dell'autorità competente un piano di coltura e conservazione. È necessario, altresì, produrre atto di asservimento dell'area destinata al rimboschimento compensativo, debitamente trascritto.

4-ter. Le autorità competenti, qualora non siano disponibili in misura sufficiente terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali dei primi cinque anni e stabiliscono i tempi e le modalità per il pagamento dell'indennizzo medesimo. In ogni caso deve essere garantito un rimboschimento almeno pari al 50 per cento delle superfici da compensare, qualora le superfici del rimboschimento compensativo siano superiori ad ha 50.

4-quater. Gli indennizzi confluiscono nel fondo provinciale di cui al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale).

5. L'attività di cava può comportare l'abbattimento di siepi e piante appartenenti alle specie tutelate isolate, elencate all'articolo 1 della l.r. 13 marzo 1985, n. 7 con esclusione di quelle secolari ad alto fusto o valutate di particolare valore naturalistico e ambientale. L'organo competente all'approvazione dell'attività di cava dovrà comprovare l'inesistenza di soluzioni tecniche alternative all'abbattimento ed il progetto di recupero dovrà prevedere il reimpianto di almeno un numero quadruplo delle essenze ed una superficie di siepi pari a quella abbattuta.".

Nota all'art. 1, commi 4, 5 e 6

Il testo vigente dell'articolo 18 della l.r. 71/1997, così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 18 - (*Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione*) - 1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione comunica al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione. Il Comune accerta la rispondenza con quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale **tramite la commissione di cui al comma 2.**

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato tramite una commissione nominata dal Comune a cui partecipano, oltre ad un funzionario comunale con funzioni di presidente, un rappresentante della Regione, uno della Provincia e uno del Corpo forestale dello Stato.

3. Le risultanze dell'accertamento sono riportate in apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione. La commissione accerta la rispondenza dell'ultimazione dei lavori effettuando sopralluoghi in presenza di un rappresentante del titolare dell'autorizzazione o della concessione; in caso di dissenso si procede con votazione a maggioranza, considerando doppio il voto del presidente."

4. Sulla base delle stesse, il Sindaco provvede all'eventuale svincolo della cauzione o fidejussione prestata ai sensi dell'articolo 16 dichiarando scaduta l'autorizzazione o la concessione, ovvero ad intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fidejussione.

4 bis. A ogni componente della commissione spetta un compenso lordo pari a 100,00 euro a carico del titolare dell'autorizzazione o della concessione.

5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione e vengono quantificate in sede di stipula della convenzione."

Nota all'art. 1, comma 7

Il testo vigente dell'articolo 20 della l.r. 71/1997, così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente: "Art. 20 - (Sanzioni) - 1. Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero lo prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto⁽³²⁾. Qualora vi sia danno ambientale vi è altresì obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti; in caso di inadempimento il Comune provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Qualora la ricomposizione ambientale non sia possibile, il trasgressore è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima elaborata dalla competente struttura della Provincia.

2. Nel caso di inosservanza del permesso di ricerca ovvero del provvedimento di autorizzazione o concessione è comminata una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, con obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti. Qualora l'inosservanza abbia determinato un danno ambientale, si applica la disposizione di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce il valore commerciale del materiale di cava ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2. Fino all'adozione di tale atto il valore commerciale è determinato sulla base dei listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente.

4. I titolari del permesso di ricerca o autorizzazione o concessione che si sottraggano all'obbligo di consentire l'accesso per ispezione o controllo agli enti di vigilanza specificati nella presente legge o che non forniscano i dati dovuti, sono soggetti alla sanzione amministrativa

da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 e alla sospensione del titolo di esercizio in casi di recidiva.

5. Non può essere titolare di nuova autorizzazione, concessione o permesso di ricerca il destinatario:

a) del provvedimento di decadenza di cui all'articolo 19, comma 6, lettere:

1) a), b), c) e d) nei cinque anni successivi alla data del provvedimento medesimo;

2) e) ed f) fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti;

b) del provvedimento di revoca di cui all'articolo 19, comma 8;

c) del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 19, comma 10, limitatamente alla durata del periodo di sospensione;

d) della sanzione di cui all'articolo 20, comma 1, finché non abbia provveduto al pagamento delle somme ivi previste e alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti o al pagamento dell'indennità equivalente;

e) della sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, finché non abbia provveduto al pagamento delle somme ivi previste e all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti.

Il Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione è tenuto a segnalare la stessa al catasto delle cave, che provvede ad informare i Comuni della Regione.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33. Una quota pari al 20 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo è attribuita alle province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di attività estrattiva. Il Comune, entro trenta giorni dall'avvenuta riscossione, versa della Provincia territorialmente competente la quota di sua spettanza."

Note all'art. 2, comma 3, lett. b)

- Per il testo del comma 3, dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 vedi nella nota all'art. 1, comma 2.

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 71/1995 è il seguente: "Art. 13 - (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione) - 1. L'autorizzazione per le cave e torbiere non assoggettate alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) è rilasciata dal Comune interessato entro i centoventi giorni successivi alla presentazione della domanda da parte dell'imprenditore.

2. Il Comune, entro otto giorni dal deposito delle domande, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni della copia della richiesta di autorizzazione e garantisce forme adeguate di pubblicizzazione degli atti relativi al procedimento. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni ed opposizioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nell'albo pretorio. Il Comune espleta la procedura di pubblicazione e invia alla Giunta provinciale la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 con eventuali proprie valutazioni motivate circa la realizzazione dell'attività estrattiva nel proprio territorio comunale.

3. La Provincia indice apposita Conferenza dei servizi tra le strutture regionali, provinciali e comunali compe-

tenti per materia e il Corpo forestale dello Stato. La Conferenza esprime parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, circa la conformità alle disposizioni regionali e provinciali.

4. La composizione ed il funzionamento della Conferenza dei servizi verranno stabiliti in apposito regolamento approvato dalla Provincia, sentiti i rappresentanti dei Comuni e della Regione.

5. La Conferenza dei servizi può chiedere all'imprenditore titolare della domanda di autorizzazione, per una sola volta e con atto motivato, modifiche al progetto. L'imprenditore è tenuto a ripresentare il progetto entro trenta giorni dalla richiesta.

6. La Provincia rilascia l'autorizzazione paesistica, se necessaria.

7. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Comune entro i successivi trenta giorni. Al provvedimento sono allegati il progetto e la convenzione di cui all'articolo 17. Nel provvedimento sono comunque indicati i tempi di estrazione ed eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.

8. L'autorizzazione non può superare di norma i dieci anni, ed è prorogabile nel solo caso in cui alla data di domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate. L'autorizzazione può superare i dieci anni, qualora si tratti di coltivazione in sottterraneo.".

Nota all'art. 3, comma 1

- Per il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 della l.r. 71/1997 vedi nella nota all'art. 1, comma 1.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Ricci n. 208 del 20 dicembre 2007;
- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Solazzi n. 223 del 20 febbraio 2008;
- Relazione della IV Commissione assembleare permanente in data 21 ottobre 2009;
- Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in data 23 novembre 2009;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 1° dicembre 2009, n. 159.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA.

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Deliberazione amministrativa n. 138 del 1° dicembre 2009.

Istituzione della riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaieto. Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme

per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali"; Visto il programma triennale delle Aree protette (PTRAP) 2007/2009, approvato da questa Assemblea legislativa con deliberazione 30 ottobre 2007, n. 68 che, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 15/1994, ha previsto l'istituzione della Riserva naturale regionale di Roti, Acqua dell'Olmo e Canfaieto entro il periodo di vigenza del programma stesso;

Visto in particolare l'articolo 10 della l.r. 15/1994, secondo il quale la Regione per istituire un'area protetta convoca una conferenza cui partecipano i Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Province e delle Comunità montane dei territori interessati; in tale conferenza è redatto un documento di indirizzo che contiene la perimetrazione provvisoria, l'analisi del territorio interessato, l'individuazione degli obiettivi da perseguire, in termini di tutela e sviluppo dell'area, la valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta, le soluzioni organizzative ritenute adeguate per la gestione dell'area; Considerato che la conferenza è stata indetta e convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai Sindaci dei Comuni di Gagliole, Matelica e di San Severino Marche, nonché dai Presidenti della Provincia di Macerata e della Comunità Montana delle Alte valli del Potenza e dell'Esino;

Rilevato che il documento di indirizzo non è stato approvato dalla conferenza entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 15/1994 e che la Giunta regionale, ai sensi della medesima disposizione, ha presentato una propria proposta di programma all'Assemblea, prescindendo dal documento stesso; Visto l'articolo 11 della l.r. 15/1994 secondo il quale le riserve naturali sono istituite con atto approvato dall'Assemblea legislativa regionale che definisca: il perimetro dell'area, gli organi di gestione, la sede, i principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta e del regolamento, le norme di salvaguardia, le misure di incentivazione ed i contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona, il personale, le revisioni di spesa ed i relativi finanziamenti;

Rilevato altresì che la Commissione assembleare competente ha attivato la più ampia partecipazione al procedimento amministrativo, indicando, ai sensi del regolamento interno dell'Assemblea, le proprie consultazioni sulla proposta della Giunta regionale alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni locali interessate, le associazioni ambientaliste e venatorie, l'Azienda faunistico venatoria "Prati di Canfaieto e La Forcella di San Severino Marche", l'Istituto storico della resistenza di Macerata e di San Severino e l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Camerino; Considerato il rilevante valore naturalistico ed ambientale dell'area destinata alla riserva, come dimostrato dalla presenza di siti di importanza comunitaria, di zone di protezione speciale e di aree floristiche;

Considerato altresì che la riserva racchiude parte di un territorio di particolare pregio non solo sotto il profilo naturalistico, ma anche per la presenza di un mosaico di vallecole di alta montagna difficilmente rinvenibile in altri ambiti territoriali della Regione;

Considerata inoltre la vulnerabilità ecologica del territorio interessato ed il rischio di depauperamento del patrimonio naturalistico che si potrebbe verificare a causa